



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 6 APRILE 2016

1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 4 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.16 a carico di:

- calciatore Francesco PATEA, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;

- calciatore Federico ALTOMONTE, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;

- Sig. Mario CARONE, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;

- società sportiva ASD BIANCO CALCIO, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n. 338 pf 14/15, avente ad oggetto: *"l'accertamento dell'identità del giocatore che ha preso parte alla gara Caulonia 2006 / Bianco Calcio del 26/10/2014 (campionato di promozione), nelle file della soc. Bianco Calcio, sotto le mentite spoglie di Altomonte Federico regolarmente inserito in distinta di gara con il n. 2"*;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, la memoria difensiva presentata dall'allenatore Sig. Vincenzo Leone, per il quale si è proceduto con autonomo deferimento avanti la Commissione Disciplinare competente per il Settore Tecnico, che non ha mutato il quadro probatorio a carico degli altri deferiti;

RILEVATO

che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed in particolare:

ELENCO FONTI DI PROVA:

DOCUMENTI:

- all.1 lettera di designazione prot. n4724/388.pf14-15/AV/mf
- all.2 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Bianco calcio
- all.3 fogli di censimento aggiornati A.S.D. Caulonia 2006
- all.4 posizione tesseramento calciatore Altomonte Federico
- all.5 posizione tesseramento calciatore Patea Francesco
- all.6 comunicato ufficiale n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Regionale Calabria

1. AUDIZIONI:

del 15/1/2015 del Sig. Pino Esposito (Arbitro);
del 15/1/2015 della Sig.ra Donatella Marziano (Dirigente ASD Caulonia 2006);
del 21/1/2015 del Sig. Mario Carone (Presidente ASD Bianco Calcio);
del 21/1/2015 del Sig. Vincenzo Leone (Allenatore ASD Bianco Calcio);
del 27/1/2015 del Sig. Francesco Patea (attualmente tesserato quale calciatore per Gioiosa Ionica);

RITENUTO

che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emersa la condotta illegittima dei seguenti soggetti incolpati: 1) il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 2) il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF; 3) Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;

CONSIDERATO

che da tali condotte consegue la responsabilità sia diretta che oggettiva della società sportiva ASD Bianco Calcio alla quale appartenevano e appartengono i soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, tra cui il Presidente della stessa società sportiva.

Per i motivi sopra esposti, vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Michele Licata

D E F E R I V A

a questo Tribunale Federale Territoriale:

- il calciatore Francesco Patea, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per essersi indebitamente sostituito ad altro calciatore, il Sig. Federico Altomonte, indicato nella distinta di gara con il n. 2, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il calciatore Federico Altomonte, all'epoca dei fatti tesserato per la ASD Bianco Calcio, per aver consentito la sua indebita sostituzione con l'altro giocatore Sig. Francesco Patea, con conseguente violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 61 delle NOIF;
- il Sig. Mario Carone, quale Presidente della ASD Bianco Calcio, per aver consentito l'indebita sostituzione del giocatore Federico Altomonte indicato in distinta di gara con il n. 2, con l'altro giocatore Francesco Patea non inserito in distinta di gara, così concretando una condotta in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 34 del Regolamento LND e 61 delle NOIF;
- la società sportiva ASD Bianco Calcio, a titolo di responsabilità sia diretta che oggettiva per l'appartenenza alla medesima dei soggetti incolpati al momento di commissione dei fatti, tra cui il Presidente della stessa società sportiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 aprile 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

Nessuno è comparso per deferiti.

E' pervenuta istanza di rinvio ad altra data da parte del calciatore Patea Francesco, il quale, dichiarandosi disponibile al patteggiamento, ha manifestato la propria impossibilità a comparire alla seduta odierna.

La Procura nulla oppone e chiede la sospensione dei termini (ex art.34 bis C.G.S.)

P.Q.M.

Rinvia l'udienza del succitato provvedimento nr.16 alla data del 16 MAGGIO 2016;
manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.17 a carico di:**-Sig. Saverio MINIERI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA;****-Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA- ora A.S.D. MKE CALCIO****per rispondere:**

il primo: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per I Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: "... il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede ... Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente ... errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? ...altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo ... chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d'accordo con l'arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l'ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati";

la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al sig. Saverio MINIERI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale Delegato,

ricevuta la nota del 22.04.2015 del Presidente del C.R. Calabria della L.N.D. con allegata, tra l'altro, la delibera della Corte Sportiva d'Appello presso il predetto Comitato, di cui al C.U. n. 148 del 21.04.2015, con la quale si disponeva di rimettere a quest'Ufficio gli atti relativi al procedimento colà instaurato a seguito del reclamo sporto dalla società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA avverso la decisione del G.S. di cui al C.U. n. 134 del 26.03.2015;

letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 200pf15-16 avente ad oggetto: *"Comportamento della soc. Minieri King Elettrica con riferimento alle espressioni dal tenore offensivo nei confronti dell'arbitro e dell'OA contenute nel reclamo proposto alla CSAT (gara Taverna - Minieri King del 15.3.15 – 1° ctg), a seguito della mancata espulsione del calciatore Gimigliano della Taverna (rectius della Soc. Minieri King Elettrica), per doppia ammonizione"*;

rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata acquisita, tra l'altro, la seguente documentazione avente rilevante valore probatorio:

- 1) lo stralcio del comunicato ufficiale n. 148 del 21.4.2015;
- 2) copia del referto di gara Taverna – Minieri King Elettrica del 15.3.2015;
- 3) copia del rapporto del Commissario di campo;
- 4) copia del ricorso al G.S.T. della A.S.D. Minieri King Elettrica, con allegato C.D.;
- 5) copia delle controdeduzioni della A.S.D. Taverna;
- 6) lo stralcio del comunicato ufficiale n. 134 del 26.03.2015, riportante la delibera del G.S.T. relativa alla suddetta gara;
- 7) copia del ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presentato dall'A.S.D. Minieri King Elettrica;
- 8) copia delle controdeduzioni della A.S.D. Taverna;
- 9) copia del verbale riportante le dichiarazioni rese alla Corte Sportiva di Appello Territoriale dall'arbitro della gara e dal rappresentante della A.S.D. Minieri King Elettrica;
- 10) nota della A.S.D. Minieri King Elettrica, del 30.03.2015;
- 11) fogli di censimento di entrambe le Società;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini a prot. 4150/1200pf15-16/GC/vdb datata 29.10.2015 e preso atto che nessuna memoria difensiva risulta essere stata depositata dagli avvisati che non hanno neanche formulato richiesta di essere auditi;

considerato che dall'esame della documentazione complessivamente acquisita, come sopra indicata, appaiono emergere i seguenti comportamenti rilevanti posti in essere dal soggetto sottoindicato:

- Saverio MINIERI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA: violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per I Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: "... il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede ... Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente ... errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? ...altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo ... chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d'accordo con l'arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l'ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati";

osservato che, da quanto sopra consegue, altresì, la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società **ASD MINIERI KING ELETTRICA**, per le condotte poste in essere dal suo Presidente, sig. Saverio MINIERI;
vista la proposta del Sostituto Procuratore federale avv. Salvatore Orestano;
visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.

DEFERIVA

a questo Tribunale Federale Territoriale:

-Il sig. Saverio MINIERI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA;

-la Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA – ora A.S.D. MKE CALCIO;

per rispondere:

il primo: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall'Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per I Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: *"... il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso **un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede ... Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente ... errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla?** ...altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo ... chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d'accordo con l'arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l'ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati"*;

la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Saverio MINIERI, all'epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 aprile 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

E'presente anche il Sig. Mirarchi Antonio in rappresentanza della Società ASD Minieri King Elettrica ora A.S.D. Mke Calcio e del Presidente Minieri Saverio, in forza di procura speciale in atti.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23, C.G.S..

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura:

-Saverio Minieri inibizione mesi sei (6), da pena base di mesi nove (9);

- ASD Minieri King Elettrica – ora A.S.D. Mke Calcio ammenda di € 400,00, da pena base di € 600,00.

- visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;

- rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

-preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Irroga;

-al Presidente MINIERI SAVERIO l'inibizione per mesi SEI (6) e quindi fino al 6 OTTOBRE 2016;

-alla Società A.S.D. MKE CALCIO ex A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA l'ammenda di € 400,00, che, ai sensi dell'art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 6 APRILE 2016